N. 00543/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00421/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 421 del 2012, proposto da: Comune di Belvedere Marittimo, rappresentato e difeso dall'avv. Sandra Leo, con domicilio eletto presso Gregorio Vatrano in Catanzaro, via Crotone,70;

contro

Regione Calabria, rappresentata e difesa dall'avv. Dianora De Nobili, con domicilio eletto presso Dianora De Nobili in Catanzaro, viale Cassiodoro, 50; Provincia di Cosenza, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Pignanelli, con domicilio eletto presso Mariagemma Talerico in Catanzaro, via Schipani, 110; Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34; Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria-Direzione Regionale, Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza, Istituto D'Istruzione Superiore (I.I.S.);

per l'annullamento del provvedimento n. 47 del 10/02/2012 avente ad oggetto il "piano di riorganizzazione e razionalizzazione della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa della Regione Calabria A.S. 2012-2013 e nomina Commissario ad Acta";

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Calabria e di Provincia di Cosenza e di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Viste le memorie difensive:

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2013 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con atto n. 47 del 10.02.2012, la Giunta regionale della Calabria deliberava di approvare il Piano di Organizzazione della Rete scolastica e della Programmazione della Offerta Formativa della Regione Calabria così come risultante dai Piani Provinciali, costituenti parte integrante della deliberazione. L'atto procedimentale emesso dalla Provincia di Cosenza disponeva l'aggregazione dell'Istituto Tecnico Agrario di Belvedere Marittimo (79 unità) con i Licei di Cetraro (315), dando luogo ad una

nuova Istituzione scolastica di 384 alunni.

Avverso tali provvedimenti insorgeva il Comune di Belvedere Marittimo chiedendone l'annullamento, previa sospensiva.

Si costituivano in giudizio rispettivamente il Ministero dell'Istruzione, la Regione Calabria e la Provincia di Cosenza chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 24 maggio 2012 il Comune ricorrente rinunciava alla sospensiva.

All'udienza pubblica del 12 aprile 2013 la causa veniva trattenuta in decisione.

Il Collegio ritiene di poter prescindere dall'essame dell'eccezione preliminare sollevata dalle amministrazioni resistenti, stante l'infondatezza del ricorso.

I. Con il primo motivo di doglianza il Comune ricorrente deduce che, la deliberazione del Piano di dimensionamento e programmazione territoriale della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'A.S. 2012/2013, adottata dalla Provincia di Cosenza nella seduta del 02.12.2011, è stata trasmessa alla Regione Calabria con ritardo rispetto al termine previsto nella delibera n. 48 del 04.08.2010 che doveva coincidere con il 30 ottobre.

Il motivo è infondato.

L'inosservanza del termine per la conclusione dei procedimenti amministrativi non determina l'illegittimità del provvedimento adottato, trattandosi di termine acceleratorio, atteso che la legge non contiene alcuna prescrizione in ordine alla sua eventuale perentorietà, alla decadenza della potestà amministrativa e all'illegittimità del provvedimento tardivamente adottato, sicché l'inosservanza del termine finale non esaurisce il potere dell'Amministrazione di provvedere (ex plurimis Cons. Stato, sez IV, 1 dicembre 2010 n.8371).

II. Con il secondo motivo, il Comune deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 comma 69 L. n. 183/2011 in quanto i provvedimenti impugnati, nel disporre l'accorpamento contestato, erroneamente non hanno tenuto conto delle modifiche legislative introdotte della L. n.183/2011 (legge di stabilità 2012) a seguito delle quali, con decorrenza dall'a.s. 2012-2013, il parametro minimo per i Comuni Montani è stato elevato da 300 a 400 alunni.

La censura è destituita di fondamento.

L'art. 19 co.5 decreto legge n.98/2011 (su cui è stata sollevata questione di legittimità costituzionale, respinta dalla Corte Costituzionale con sentenza n.147/2012) prevede che alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.

La disposizione, dunque, non vieta l'accorpamento di istituzioni scolastiche con meno di 400 alunni nei comuni montani, ma prevede che in tali casi l'istituzione non sia idonea ad ottenere un dirigente scolastico a tempo indeterminato.

Tale norma, come precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.147/2012, persegue l'evidente finalità di riduzione del numero dei dirigenti scolastici – al fine di contenimento della spesa pubblica – attraverso nuovi criteri per la loro assegnazione nella copertura dei posti di dirigenza. La Provincia, in tale prospettiva, ha ritenuto opportuno aggregare la sezione dell'ITA di Belvedere all'IIS di Cetraro, trattandosi di un'istituzione scolastica sottodimensionata (69 unità) che in virtù di tale opzione ha la possibilità di mantenere la propria autonomia istituzionale. La scelta

operata dalla Provincia resistente è priva dei vizi sintomatici dell'eccesso di potere, avendo essa congruamente illustrato, nella delibera n.31 del 2 dicembre 2011, i criteri guida seguiti nella programmazione della rete scolastica.

Il motivo, dunque, deve essere respinto.

III. Con un ulteriore motivo di ricorso, il Comune lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 139 co. 3 L.R. n. 34/2002, della delibera del Consiglio regionale n. 48 del 04.08.2010 - Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposto, istruttoria e motivazione per irrazionalità, illogicità e contraddittorietà intrinseca manifesta.

Il Comune deduce che la Giunta regionale approvava il Piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche in Calabria per l'anno 2012/2013 senza indicare i motivi per cui veniva preferita una data soluzione, soprattutto quando le alternative possibili erano state espresse dalla Regione nella nota n.0222356 del 28.12.2011, benchè la Provincia di Cosenza non avesse adempiuto all'onere di trasmettere le sue controdeduzioni tempestivamente.

Il motivo è infondato.

La Provincia di Cosenza, con nota prot. 5102 del 19.01.2012, comunicava nei termini previsti le proprie controdeduzioni alla nota prot. 022356 del 28.12.2011 della Regione Calabria avente ad oggetto "Dimensionamento Scolastico Comune di Belvedere".

Ciò posto, la giurisprudenza nel tempo ha chiarito che il piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 3 del D.P.R. 233/1998 - deliberato dalle Province ed approvato dalla Regione - ha natura di atto generale a contenuto pianificatorio (Consiglio di Stato, sez. VI, 16/2/2007 n. 661; T.A.R. Lombardia Milano, Sez. IV 30/9/2008, n. 4587), ed in base al disposto di cui all'art. 3 della L. 241/1990, non soggiace all'obbligo di motivazione.

Questa sezione, aderendo a tale indirizzo giurisprudenziale, con orientamento costante ha stabilito che rientra nella discrezionalità amministrativa la decisione di scomporre e ricomporre gli istituti scolastici, nel rispetto dei parametri di legge. Tale scelta non richiede una particolare motivazione, trattandosi di attività programmatoria che non è sindacabile se non per il riscontro del vizio di eccesso di potere, in relazione al quale non risulta dedotta dal Comune ricorrente alcuna figura sintomatica (TAR Catanzaro, sez. II, 29 luglio 2011 n.1135).

IV- V. I motivi n. 4 e 5 possono essere trattati congiuntamente essendo intimamente connessi tra di loro. Il ricorrente si duole della violazione dell'art. 21 L. n.59/97 e degli artt. 1,2,3 e 4 D.P.R. 233/98 in relazione alla violazione della deliberazione del Consiglio regionale n. 48/2010 - Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposto, istruttoria e motivazione per irrazionalità, illogicità e contraddittorietà intrinseca manifesta, violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Costituzione, violazione dell'art. 1 L n. 241/90, illogicità manifesta in quanto l'accorpamento penalizzerebbe l'ITA di Belvedere in termini di iscrizioni.

I motivi sono infondati.

Il Comune ricorrente, in modo apodittico e generico, deduce che la diversità dei percorsi didattici e formativi dei due istituti accorpati, avrebbe provocato la riduzione delle iscrizioni all'ITA di Belvedere ma non ne spiega la correlazione causale. Il Collegio, dunque, non comprende in che modo tale accorpamento, attesa l'autonomia istituzionale che ogni singolo percorso didattico conserva, possa inciderebbe negativamente sulle iscrizioni alla classe prima dell'Istituto Tecnico Agrario.

Il Collegio ritiene che ipotetici disagi alle famiglie e gli alunni, non allegati nel caso di specie, debbano comunque considerarsi recessivi rispetto alla finalità dell'accorpamento (aggregazione di

- DirittoScolartico.it -

un'istituzione scolastica sottodimensionata) prevista nelle disposizioni di cui al paragrafo "parametri e criteri lettera l) indirizzi regionali per la programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa della Regione Calabria per il quinquennio a.s. 2011-2012-2015-2016", approvati con deliberazione n. 48 del 04.08.2010.

Segnatamente, la disposizione prevede l'unificazione degli istituti di II grado di diverso ordine o tipo (come nel caso di specie) qualora separatamente non rientrino nei parametri di cui ai punti a) e b) (500 alunni, ridotti a 400 alunni per le istituzioni nei comuni montani).

Come precisato da questa Sezione "nessuna soppressione fisica di Scuole o Istituti consegue all'adozione del piano di dimensionamento e che neppure può ipotizzarsi un pregiudizio derivante dalla violazione del principio della continuità didattica (anche prescindendo dal fatto che la continuità didattica non è un valore assoluto rispetto al quale ogni altro interesse pubblico o privato presenta carattere recessivo), sia perché non risulta alcun dato in ordine a eventuali opzioni effettuate dai docenti quanto al transito verso altri Circoli o Istituti, sia perché il valore della continuità didattica (cfr. Tar Firenze, I, n. 1284/2006) si riferisce all'anno scolastico in corso (nel senso che, nei limiti del possibile, va evitata l'interruzione del rapporto in pieno svolgimento tra docente e discente) e non legittima il consolidamento di un'aspettativa degli alunni a conservare nell'anno successivo i vecchi docenti" (TAR Catanzaro, sez. II, 2 dicembre 2010 n. 2953).

Tali motivi, pertanto, devono essere respinti.

Il ricorso, alla stregua delle considerazioni svolte, deve essere rigettato.

La peculiarità della problematica trattata giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Massimo Luciano Calveri, Presidente

Concetta Anastasi, Consigliere

Emiliano Raganella, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 08/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)